

Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 04/12/2014

Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale.

Art. 4

(Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale)

1. I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una delle seguenti modalità:

- a)** provenienza dei prodotti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a);
- b)** certificazione dei prodotti da parte degli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia.